

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Che con lettera del 28/08/2017, inviata a questo ufficio, i Sigg.ri Arcangelo Tedesco, Antonello Tumolillo, Giuseppe Salera, tesserati con la soc. ASD La Folgore di Cassino, e Fulvio Picano tesserato con la società Club Arancione ASD Voghera denunciavano che il circolo ASD ACLI 90 di Alatri comitato provinciale di Frosinone, aveva organizzato una gara promozionale a staffetta a 16 formazioni, il cui manifesto organizzativo era stato pubblicato sul sito web del comitato provinciale di Frosinone ed è tutt'ora consultabile.

Alla manifestazione a carattere promozionale veniva rilasciato regolare nulla-osta n. 2 del comitato provinciale e contestualmente era designato Direttore di Gara l'arbitro Nazionale Sandro Palumbo.

La manifestazione doveva svolgersi nell'arco temporale compreso nei giorni 17-18 luglio 2017.

La squadra composta dai giocatori sopra citati, aveva disputato il primo incontro il giorno 18 luglio superandolo, successivamente ha disputato il 2° e 3° incontro rispettivamente il 25 e 26 luglio, quantificandosi per le semifinali.

Al termine del 3° incontro il Presidente del Circolo AGLI 90, Sig. Ersilio Lisi, che di fatto aveva diretto la manifestazione poiché il Direttore di Gara designato nei tre incontri disputati non era mai stato presente, comunicava che avrebbero dovuto disputare la semifinale del torneo il giorno 01 agosto 2017, stravolgendo il calendario stabilito sul manifesto pubblico.

Appreso in quel momento che la gara si sarebbe prolungata ben oltre il termine stabilito e vista l'impossibilità del componente della squadra Fulvio Picano di poter disputare la fase finale del torneo, poiché terminato il periodo di ferie doveva fare rientro al proprio lavoro di agente di custodia di stanza a Vigevano (MI), avrebbero prontamente esposto il problema al Presidente/organizzatore sig. Ersilio Lisi, il quale rispondeva che era stato costretto a prolungare i termini della manifestazione e che avrebbero potuto sostituire il giocatore.

Sostenevano l'insensatezza della soluzione proposta e aggiungevano che nel corso del 3° incontro avevano appreso che il motivo del prolungamento sarebbe stata l'impossibilità di alcuni componenti di altre compagini qualificate alla fase finale di rispettare gli impegni di calendario poiché impegnati contemporaneamente in altre manifestazioni (Pallino D'Oro 2017 organizzato dalla Società La Pinetina comitato provinciale di Roma, svolgimento 18 – 28 luglio 2017);

Che questo ufficio ha svolto attività istruttoria ricevendo dichiarazione di persona presente ai fatti, dove è stato evidenziato l'effettivo svolgimento degli eventi così come indicati nella presentata denuncia.

Che, inoltre, il sig. Ersilio Lisi, malgrado preciso e tempestivo invito, non ha presentato alcun documenti difensivo

Considerato

Che il comportamento del sig. Ersilio Lisi presidente del Circolo ACLI 90 ed organizzatore della manifestazione, può essere considerato contrario a quanto stabilito nell'art. 1 punto 1 del regolamento di giustizia e disciplina violando i principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza morale e materiale che devono essere rispettate in ogni rapporto di natura agonistica;

Decide

Di comminare al sig. Ersilio Lisi, Presidente del Circolo ACLI 90, per la infrazione di quanto previsto dall'art. 60 punto 2 lettera i ed ai sensi dell'art. 60 punto 4 lettera b, la squalifica di 1 mese;

Di comminare al Circolo ACLI 90 per la infrazione di cui sopra del proprio Presidente, ai sensi dell'art. 60 punto 5 lettera b la multa di € 150,00.

Roma, 22 settembre 2017


Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv.to Franco Pascucci